



COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

Area Tecnica Settore Tecnico

Parco Delle Rimembranze – Tel. 070/76901 - Fax 070/781412

09048 Sinnai CA

ORDINANZA N. 16 DEL 14/09/2009

OGGETTO: DIVIETO DI SCARICARE NELLA PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE NERE, LE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DALLE PROPRIETA' PRIVATE

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il comune di Sinnai è proprietario della fognatura pubblica del centro urbano e del relativo impianto di depurazione ubicato in località Luceri;
- che con Ordinanza Sindacale n° 46 del 31/08/1987, si ordinava ai proprietari degli immobili siti nel centro urbano di Sinnai, di richiedere l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura dei reflui, con divieto di scarico nella fognatura delle acque nere delle acque piovane provenienti dalle abitazioni private;
- che in occasione delle recenti perturbazioni atmosferiche di forte intensità, si sono verificati allagamenti delle strade del centro urbano, aggravati dalla fuoriuscita di acque nere dai pozzetti delle fognature delle acque nere, con conseguenti problemi alla viabilità, nonché di grave pregiudizio per l'igiene e salute pubblica;
- che la fuoriuscita delle acque nere dai pozzetti, è dovuta all'immissione delle acque piovane provenienti dalle proprietà private;

Ritenuto necessario, al fine di evitare intasamenti e rigurgiti della rete fognaria comunale e successivi allagamenti del manto stradale, nonché il deterioramento del processo depurativo dell'impianto di depurazione comunale, vietare lo scarico nella condotta pubblica fognaria delle acque nere, delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dai cortili degli immobili privati del centro urbano, come da ordinanza sindacale n. 46 del 31/08/1987 tuttora in vigore.

Visti

- il D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.A.D.A. 34/97 coordinato con il D.A.D.A. n° 1699/97;
- il Regolamento Fognario;
- l'Ordinanza sindacale n. 46 del 31/08/1987;
- l'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.,
- l'articolo 3, comma 2 del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, approvato con delibera di C.C. n. 26 del 09/07/2009;
- l'art.107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa, a tutti i proprietari degli immobili siti nel centro abitato di Sinnai:

- il divieto di scaricare nella rete fognaria delle acque nere, le acque piovane provenienti dalle proprietà private;
- ai proprietari di immobili che eventualmente si trovino nella condizione di dover convogliare lo scarico di acque piovane sulle fognature delle acque nere, di provvedere all'esecuzione dei lavori di adeguamento, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo, delle condotte fognarie interne agli immobili privati, in modo da escludere categoricamente l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria delle acque nere;
- di richiedere agli uffici comunali preposti, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico delle acque meteoriche alla rete di smaltimento delle acque bianche, dove presente;
- nel caso che nella zona non sia presente la condotta pubblica di smaltimento delle acque bianche, le acque piovane dovranno essere scaricate direttamente nelle cunette laterali delle strade in modo da affluire alle più vicine caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

SANZIONI

Ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 300,00, con pagamento in misura ridotta - ai sensi della legge 689/81, di € 100,00.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Sardegna, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Antonio Meloni

Si trasmette copia della presente a:

1. COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SINNAI – SEDE
2. CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DI SINNAI- SEDE
3. COMANDO POLIZIA LOCALE – SEDE
4. ALBO
5. SITO INTERNET DEL COMUNE
6. UFFICIO TECNICO - SEDE
7. SOCIETA' A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. Spa - SEDE